GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NOTA GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Si riscontra la Vs richiesta nei seguenti termini e, ai fini di una corretta rappresentazione dei fatti, si evidenzia quanto segue.

SULLA VICENDA "SMART GLASSES"

La vicenda relativa agli Smart Glasses può prestarsi, a una prima lettura, a qualche perplessità, dovuta alla particolare evoluzione che ha caratterizzato il relativo procedimento. Si è partiti da una proposta di sanzione elaborata dagli Uffici di importo consistente, per poi giungere all'approvazione, da parte del Collegio, **di una sanzione di importo molto più contenuto** ed infine **approdare ad un atto di annullamento d'ufficio del provvedimento sanzionatorio**.

Tale articolato iter procedimentale è dovuto ad una **fattispecie** (quella di occhiali intelligenti dotati di telecamere/fotocamere, che riprendono immagini e suoni in dispositivi poi connessi alla rete) di straordinaria complessità fattuale e giuridica, la quale ha richiesto, anche dopo l'avvio del procedimento, che il Collegio disponesse **una integrazione istruttoria, con l'effettuazione di complessi accertamenti fattuali,** che **valutasse altresì la correttezza delle norme la cui violazione veniva contestata al titolare del trattamento, che tenesse infine nel debito conto le sopravvenienze regolatorie europee** e le mutevoli valutazioni interne alla stessa struttura del Garante. In particolare:

--- in termini fattuali è stato necessario per il Collegio chiarire se questi occhiali fossero qualificabili come **dispositivo c.d. "IoT**", cioè dispositivo "intelligente" in grado di veicolare informazioni e diffonderle in internet; questione tecnica complessa, sulla quale erano sul tavolo valutazioni assai divergenti, anche interne, e che ha richiesto una istruttoria *super partes* di un autorevole istituto esterno, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI);

--- in termini giuridici è stato necessario, per il Collegio, chiarire se fossero contestabili al titolare del trattamento, ai fini sanzionatori, violazioni della sola direttiva e-Privacy (direttiva 2002/58) o anche violazioni dirette del GDPR, come inizialmente proposto dagli Uffici, con conseguente forte innalzamento della sanzione proposta. La valutazione di tali profili ha assunto inoltre grande importanza

anche alla luce del fatto che la competenza del Garante era riferibile in prima istanza alla suddetta direttiva, in quanto, come noto, **l'Autorità irlandese (DPC) è l'autorità capofila competente per la quasi totalità delle violazioni di Meta ai sensi del GDPR**. Basti pensare che, nell'ordinanza di ingiunzione irrogata dal Garante a Meta , con provvedimento n. 609 del 20 giugno 2024, l'Autorità italiana è stata riconosciuta come Autorità competente in via eccezionale e su specifica richiesta solo in virtù della procedura ex art. 56, par. 2, del GDPR, in base alla considerazione per cui- in ragione delle norme costituzionali ed elettorali italiani-, potevano individuarsi elementi di trattamento dei dati personali nel contesto del trattamento effettuato da Meta con impatti specifici per gli interessati residenti in Italia;

--- in termini regolatori è stato necessario, per il Collegio, tener conto, rispetto all'atto di avvio del procedimento, delle **sopravvenienze regolatorie costituite dalle "Linee Guida 2/2023 sull'ambito di applicazione tecnico dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy",** adottate dall'European Data Protection Board in data 7 ottobre 2024; si tratta di sopravvenienza che non poteva essere ignorata perché specificamente inerente l'interpretazione della normativa di cui si contestava la violazione;

- i necessari approfondimenti hanno condotto il Collegio, infine, a determinare l'importo della sanzione in termini più ridotti rispetto alle iniziali proposte. Ciò può *prima facie* stupire. Ma è di particolare importanza stigmatizzare come i riferiti approfondimenti abbiano evidenziato che la sanzione, negli importi, inizialmente proposti, non fosse supportata da adeguati elementi di valutazione fattuale e giuridica. **Essa non poteva quindi essere approvata nei sensi delle iniziali proposte, e se lo fosse stata avrebbe determinato contenziosi che avrebbero esposto il Garante ad esiti gravemente pregiudizievoli**. È stato quindi evenienza assai positiva che l'istruttoria sia stata integrata, sia nella dimensione fattuale che giuridica, con corretto inquadramento del caso e forte ridimensionamento del carico sanzionatorio legittimamente esigibile;

- è tuttavia accaduto che la straordinaria complessità degli accertamenti abbia comportato il superamento dei tempi procedimentali, risultando così l'adozione del provvedimento sanzionatorio finale a termini scaduti. Il Garante, una volta appurato ciò, ha dovuto annullare d'ufficio il provvedimento sanzionatorio precedentemente adottato. Come evidenziato nell'atto di annullamento d'ufficio, **il superamento dei termini procedimentali è stato dovuto all' assoluta peculiarità e complessità dell'istruttoria**, come sopra evocata e meglio risultante dall'analitica ricostruzione che segue, con **ineludibile necessità di approfondimenti tecnici**, anche esterni

al Garante, mutate previsioni regolatorie, esatta ricognizione delle normative applicabili. Anche in questo caso, il pur inevitabile superamento della tempistica procedimentale, per le ragioni esposte, imponeva l'adozione dell'atto di autotutela, per evitare di esporre l'Autorità, oltre che all'annullamento dell'atto, alle possibili responsabilità conseguenti;

-infine, **l'estensione dei tempi procedimentali ha determinato un disallineamento tra l'oggetto dell'istruttoria e i prodotti commercializzati**. Infatti, è emerso che il provvedimento del Garante aveva a riferimento **un modello di occhiali non più in produzione** e, dunque, superati da altri e diversi modelli.

SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO

Con riferimento a tale profilo, il trattamento è regolato dalla pacifica applicazione dell'art. **153, comma 6 del Codice Privacy (d.lgs. n. 196/2003), novellato dall'art. 9, comma 1, lettera h) del DL 139/2021, convertito con modificazioni dalla legge 205/2021**: in cui è previsto che "*al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali*".

Si tratta del compenso previsto per i componenti di tutte le principali autorità amministrative indipendenti (AGCM, AGCOM, ART, ARERA, IVASS, CONSOB).

SULLA REGOLAZIONE DELLE CLASSI DI VIAGGIO

Riguardo alle classi di servizio utilizzate per gli spostamenti aerei, si specifica che per i voli transcontinentali di durata **superiore alle cinque ore è prevista la possibilità di effettuare la prenotazione in classe non economy**, ai sensi dell'art. 1, comma 468 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Di seguito di riportano le norme:

Art. 1, comma 468, legge n. 296/2006 prevede che "*Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano [al personale con qualifica*

non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché] ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore" (comma modificato dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

La disposizione di cui all'art. 1, comma 216, legge n. 266/2005 prevede che "*ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica*".

Ad ogni modo, il costo della missione **in Giappone** (G7 dei Garanti Privacy, 17 – 22 giugno 2023) è stato di 34.208,51 euro**;** il costo della missione **in Georgia** (Spring Conference, 6 – 9 maggio 2025) è stato di 9.511,14 euro; il costo della missione **in Canada** (GR Privacy, 14 – 24 giugno 2025) è stato di 39.900,43 euro.

SULLA DISCIPLINA DEI RIMBORSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO

La disciplina si basa sulla delibera n. 290 del 10 dicembre 2020, con cui si è disposto che il Presidente e i componenti del Garante, qualora non residenti, **hanno diritto al rimborso delle spese di soggiorno a Roma** in una misura mensile non superiore a 5.000,00 euro, il cui importo tiene conto delle spese per l'alloggio e per i pasti (c.d. soggiorno).

Il limite sopra indicato allude ad una **libertà di spesa per il soggiorno, ma "condizionata**", dal momento che la delibera n. 290 è stata integrata da una circolare del 22 febbraio 2022, con cui sono state determinate le modalità di rigorosa prova documentale sulla giustificazione delle spese.

Cosicché, qualsiasi valutazione circa **i movimenti finanziari del Collegio va rapportata alla pertinenza della spesa al soggiorno** (vitto, alloggio o entrambi) e al rispetto della misura massima mensile.

Tutte **attività monitorate e verificate dagli uffici**.

È importante sottolineare che la delibera del 10 dicembre 2020 ha aggiornato – ma si badi: dopo ben 8 anni – il precedente limite di euro 3.500,00 fissato dalla delibera n. 216 del 19 luglio 2012; e che, ad ogni modo, l'attuale limite di euro 5.000,00 mensili è**, comunque, inferiore al limite di euro 6.000,00 mensili**, stabilito prima dell'adozione del provvedimento dell'anno 2012.

Con riferimento alle ricevute relative allo specifico esercizio commerciale citato si fa presente che, sulla base dei documenti nella disponibilità del Garante, esse recano **l'indicazione "pasto completo**" che, come tale, rientra pienamente nell'oggetto (vitto) del rimborso previsto dalla citata delibera.

SULL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO E-LEX

Nell'ambito del procedimento relativo all'ASL Abruzzo, la parte è stata difesa dallo Studio legale E-Lex. Tuttavia, **non vi è mai stato alcun contatto tra i difensori e i membri del Collegio e la decisione è stata assunta nella massima terzietà e con piena indipendenza di giudizio.**

SULLE SEGNALAZIONI RELATIVE AL SITO PHICA.EU

Nel periodo compreso tra settembre 2023 e agosto 2025 sono stati trattati o sono in trattazione circa 17 segnalazioni.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di pubblicazione di immagini intime sul sito web Phica, a volte senza indicazione degli URL corrispondenti al materiale lamentato, il che ha reso ardua la tutela degli interessati.

Altre volte è stato indicato l'URL.

In alcuni di questi casi, inoltre, si sono determinati i presupposti del reato di *revenge porn*, come tale istruito dal Garante.

Si è proceduto a inviare al sito web una richiesta di informazioni; i gestori del sito Phica talvolta hanno fornito riscontro, rimuovendo i contenuti lamentati.

Al momento, **le istruttorie pendenti – sui 17 casi sopra menzionati – sono 4.**

SULL'INQUADRAMENTO GIURIDICO DI ALCUNI DIPENDENTI

Per una veritiera rappresentazione dei fatti, la posizione dei dipendenti autorizzati, con **parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a svolgere, **a titolo gratuito,** da luglio 2025, un'alta consulenza presso il Segretariato generale della Difesa su **materie diverse dalla protezione dati, ritenuto presupposto di arricchimento professionale anche nell'interesse del Garante,** esige una precisazione.

Alla dirigente, di ruolo dal 2020, **esattamente al pari dell'altra vincitrice del medesimo concorso**, nel marzo 2025 è stata riconosciuta una ricostruzione di carriera. **Essa era doverosa** in quanto volta ad applicare, alle due vincitrici del concorso, **il regime giuridico previsto per (e applicato a) tutti i funzionari del Garante**, non applicato alle due dirigenti all'atto dell'inquadramento in ruolo per via di una **clausola del bando divenuta incompatibile con una giurisprudenza consolida**ta, che ha determinato anche un elevato contenzioso ai danni del Garante (cfr., sul punto, Cass. 2001 n. 7617, cit.; Cass Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10454; Cass 24 novembre 2014, n. 24950; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1037; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366; Cass. 24 luglio 2006, n. 16876; Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2022, n.7725). **L'attribuzione,** nel marzo 2025, **alla dirigente in questione come all'altra, degli scatti dovuti colmava, dunque, una disparità di trattamento verificatasi nei loro confronti ed evitava la condanna del Garante (anche alle spese), certa in caso di contenzioso**.

All'altro dirigente autorizzato alla consulenza gratuita, proveniente dai ruoli dirigenziali della Giustizia Amministrativa e inquadrato nei ruoli del Garante ad aprile 2025, in applicazione dell'istituto della mobilità tra pubbliche amministrazioni, è stato applicato, all'atto dell'inquadramento, il **medesimo regime giuridico che spetta a tutti i dirigenti e dipendenti pubblici**, in attuazione delle norme che regolano la mobilità tra le pubbliche amministrazioni, delle norme interne dell'Autorità e degli orientamenti espressi dal dipartimento della Funzione Pubblica.

E' stata, infatti, considerata la rilevante pregressa esperienza maturata nei precedenti incarichi, i titoli professionali e culturali vantati e la produttività dimostrata. Anche in tale caso, **il mancato riconoscimento di tali titoli potrebbe determinare un contenzioso, con esiti sfavorevoli per il Garante e condanna alle spese di** lite, in considerazione dei principi in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni e di parità di trattamento dei dipendenti, costantemente affermati dalla medesima giurisprudenza sopra richiamata e dalle numerose altre pronunce in materia.

In entrambi i casi relativi ai due dirigenti in questione, **le variazioni di bilancio conseguenti agli inquadramenti sono state approvate dal Servizio di controllo interno contabile**, composto da magistrati amministrativi, contabili e dirigenti del MEF, il 23 ottobre 2025. Quindi, **anche l'organo di controllo interno ha ritenuto pienamente legittimi gli inquadramenti.**